

**Oggetto: Sintetica descrizione del contenuto del “Codice di Autodisciplina”, promosso da Borsa Italiana S.p.A., approvato dal “Comitato per la corporate governance” nel marzo 2006 e successivamente modificato nel marzo 2010**

***Introduzione. – 1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana – 2. Le modifiche approvate nel marzo 2010***

## **Introduzione**

Borsa Italiana ha redatto il presente documento in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 89-ter, comma secondo, del Regolamento Consob in materia di emittenti (come modificato con delibera n. 15915 del 3 maggio 2007, di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), che prevede che “*Le società di gestione dei mercati [che promuovono codici di comportamento in materia di governo societario] trasmettono a Consob e alle altre società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall’approvazione del codice: [...] una descrizione sintetica del contenuto del codice*”.

Tale documento è inoltre pubblicato sul sito internet di Borsa Italiana in adempimento della previsione contenuta nell'articolo 89-ter, comma quarto (“*Le società di gestione [...] pubblicano tempestivamente, in un’apposita sezione del proprio sito internet, le informazioni trasmesse ai sensi dei commi [...] 2 [...]*”) del Regolamento Emittenti.

Si evidenzia, in proposito, che nel marzo del 2005 Borsa Italiana – società di gestione di mercati regolamentati – ha promosso la costituzione di un Comitato per la *corporate governance* (di seguito, il “**Comitato**”), fortemente rappresentativo dell’imprenditoria italiana e dei partecipanti ai mercati, al fine di rielaborare i principi di buona *governance* (già codificati nel precedente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate pubblicato nel 1999 e rivisitato nel 2002) alla luce delle linee evolutive della *best practice*, tenendo conto del mutato quadro normativo a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

I lavori del Comitato sono stati coordinati dall’Ing. Massimo Capuano, Amministratore Delegato di Borsa Italiana.

A supporto dell’attività del Comitato è stato istituito un collegio di esperti autorevoli, i quali hanno coordinato l’attività di un Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni di categoria e di Borsa Italiana.

L'attività si è conclusa nel marzo del 2006 con la pubblicazione sul sito internet di Borsa Italiana del nuovo Codice di Autodisciplina (di seguito, il “**Codice**”). Il Comitato, riunitosi nuovamente nel marzo 2010, ha approvato un nuovo testo dell'art. 7, relativo alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, che sostituisce integralmente il testo approvato nel 2006.

## **1. I contenuti del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana**

Ogni articolo del Codice è suddiviso in tre distinte sezioni: “principi”, di carattere generale; “criteri applicativi”, contenenti indicazioni di dettaglio sull'attuazione dei principi; “commenti”, diretti a chiarire la portata di principi e criteri, anche con riferimento ad opportuni esempi.

L'articolato è preceduto da un “principio introduttivo” che contiene alcuni chiarimenti preliminari sulla natura ed efficacia del Codice e sulle modalità di redazione della relazione annuale sul governo societario.

Di seguito – ai fini di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni del Regolamento Emittenti – si descrivono sinteticamente e senza pretesa di esaustività le tematiche affrontate dalle singole disposizioni del Codice, rinviando, per una compiuta illustrazione delle stesse, ai “commenti” presenti nello stesso Codice.

L'**articolo 1**, dopo avere identificato nello *shareholders' value* l'obiettivo prioritario dell'azione degli amministratori degli emittenti quotati e riaffermata la centralità del consiglio di amministrazione nel sistema di governo societario degli emittenti, detta alcune raccomandazioni sul ruolo di tale organo, in particolare identificando quegli ambiti valutativi/decisionali che dovrebbero restare di competenza del *plenum* e non essere delegati a singoli consiglieri o a comitati interni. In proposito, si segnala, oltre ad alcune materie già riservate dalla legge alla competenza del consiglio, l'opportunità che le operazioni di particolare rilievo strategico, economico o finanziario, nonché quelle con parti correlate, poste in essere dall'emittente e dalle sue controllate siano preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione dell'emittente stesso. Sono inoltre previste raccomandazioni in tema di cumulo degli incarichi degli amministratori e di auto-valutazione periodica della composizione e del funzionamento dell'organo di amministrazione.

Gli **articoli 2 e 3** affrontano il tema della composizione dei consigli di amministrazione degli emittenti, individuando definizione e ruoli degli amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti. In particolare, si segnala

che l'articolo 3 contiene un'articolata enunciazione dei criteri e delle modalità per la corretta identificazione degli amministratori indipendenti; l'articolo 2, dopo aver enunciato il principio per il quale “è opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona”, detta specifiche raccomandazioni in relazione all'ipotesi di concentrazione della carica di presidente del consiglio di amministrazione e di *chief executive officer (CEO)*. In tal caso – come pure nell'ipotesi in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente – viene suggerita la nomina, tra gli amministratori indipendenti, di un *lead independent director*. L'articolo 3 prevede, infine, che gli amministratori indipendenti si riuniscano almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

L'**articolo 4** sviluppa la materia del trattamento delle informazioni societarie, richiedendo agli amministratori della società emittente di adottare e rispettare una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni.

L'**articolo 5** contiene indicazioni di ordine generale in merito alla istituzione ed al funzionamento (composizione, poteri, modalità di svolgimento dell'incarico) dei comitati consultivi costituiti in seno ai consigli di amministrazione degli emittenti.

L'**articolo 6**, affermato il principio della necessaria trasparenza della procedura di nomina degli amministratori, raccomanda che le liste dei candidati, complete delle necessarie informazioni, siano messe tempestivamente a disposizione del mercato. Viene inoltre auspicata l'istituzione di un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti, del quale vengono indicati i possibili compiti.

L'**articolo 7** definisce la struttura e le finalità della remunerazione degli amministratori, distinguendo tra quelli esecutivi e non esecutivi, e specifica le funzioni del comitato per la remunerazione. Il testo dell'articolo 7 è stato integralmente sostituito nel marzo 2010, come meglio illustrato nel paragrafo 2.

L'**articolo 8**, dopo avere enunciato la nozione di “sistema di controllo interno”, in linea con gli sviluppi della *best practice* internazionale, definisce analiticamente ed organicamente ruoli e rapporti tra i diversi soggetti/organismi coinvolti nella definizione, monitoraggio ed aggiornamento del sistema stesso. In particolare, al consiglio di amministrazione viene attribuito un ruolo di indirizzo e di valutazione periodica circa l'adeguatezza del sistema di controllo interno; all'amministratore delegato un ruolo di progettazione e di predisposizione di tale sistema; al comitato per il controllo interno – composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, di cui almeno uno esperto in materia contabile e finanziaria – viene riconosciuta una funzione di

monitoraggio e di generale supporto alle valutazioni del consiglio; al preposto al controllo interno – di norma coincidente con il responsabile dell'*internal audit* – ed al collegio sindacale, in stretto coordinamento tra di loro e con il comitato per il controllo interno, è demandato il compito di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, operativo e funzionante.

L'**articolo 9** detta raccomandazioni in ordine alle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, nonché a quelle con parti correlate, esemplificando le cautele che il consiglio di amministrazione dovrebbe predisporre al fine di garantire che tali operazioni siano approvate ed eseguite secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

L'**articolo 10** estende le garanzie di indipendenza dei sindaci e definisce alcune misure volte a garantire un efficiente ed efficace svolgimento del loro ruolo.

L'**articolo 11**, dedicato ai rapporti tra organo gestionale ed azionisti, promuove iniziative volte ad agevolare la conoscenza da parte di questi ultimi delle informazioni societarie e favorirne la partecipazione alle assemblee e l'esercizio dei diritti sociali. A tali fini, vengono tra l'altro raccomandate agli emittenti l'istituzione di un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, la nomina di un *investor relator*, l'approvazione di un regolamento assembleare.

Infine, l'**articolo 12** invita le società che adottano il sistema "monistico" o quello "dualistico" ad applicare le raccomandazioni del Codice adattandole al sistema prescelto e fornendo ampia *disclosure* sugli adattamenti operati e sulle motivazioni della scelta.

## **2. Le modifiche approvate nel marzo 2010**

Il Comitato, riunitosi nel marzo 2010, ha integralmente riformulato l'articolo 7, relativo alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, tenendo conto delle migliori prassi rilevate nonché delle raccomandazioni formulate sulla materia dalla Commissione Europea; in particolare, il **nuovo articolo 7**:

- raccomanda ai consigli di amministrazione delle società quotate di definire, su proposta del comitato per la remunerazione, una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, riferendo con cadenza annuale all'assemblea dei soci;
- fornisce indicazioni sul contenuto della politica generale di cui sopra, con particolare riferimento alle modalità di determinazione e alla tempistica di erogazione delle componenti variabili di remunerazione, alle indennità

previste per la cessazione dell'incarico, alle principali caratteristiche dei piani di remunerazione basati su azioni;

- ridefinisce le funzioni, i requisiti e le modalità di funzionamento del comitato per la remunerazione allineandoli alle novità come sopra introdotte.

Gli emittenti sono invitati ad applicare l'articolo 7, come modificato nel mese di marzo 2010, entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2011, informandone il mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2012.

Milano, 24 marzo 2010